



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 2412

Roma, 17 Dicembre 2003

Rif.: Vs

Alle Direzioni Regionali  
**TUTTE**

Allegati:

**OGGETTO:** Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento n.256 del 25 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. italiana n.212 del 12 settembre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul "Biodiesel", e fissa il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al programma di ripartizione del contingente agevolato dalla data di pubblicazione sulla GUCE del regolamento, anche per estratto (GUCE C/299 del 10/12/03 - scadenza 8 febbraio 2004).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2003, n.212, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2003, n.256, con il quale è stata data applicazione al regime fiscale di esonero previsto dall'art.21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, a favore del biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1 luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate.

Ai fini della fissazione del termine per la presentazione delle domande che le ditte nazionali e comunitarie dovranno presentare per partecipare all'assegnazione dei quantitativi esenti dall'accisa, entro i limiti stabiliti dalla norma istitutiva dell'agevolazione, si fa presente che, in base a quanto previsto dall'art.3, comma 1, del citato D.M. n.256, è stato provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 299 del 10/12/2003 le disposizioni contenute nella presente nota, attuative dello stesso regolamento sopra indicato, di cui rappresentano un estratto, e, pertanto, la data di scadenza dei sessanta giorni previsti per l'inoltro

delle istanze è fissata per il giorno 8 febbraio 2004. Le domande, complete di tutte le indicazioni richieste dall'art.3 del regolamento, dovranno essere indirizzate all'Ufficio metodologia di controllo della produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi, dell'Agenzia delle dogane, Area verifiche e controlli tributi doganali e accise, laboratori chimici.

Il regolamento in esame introduce alcune novità nella disciplina per la gestione dell'esenzione dall'accisa a favore del biodiesel nell'ambito del programma triennale 2001-2004, rispetto alle disposizioni contenute nel Decreto n.219 del 22 maggio 1998, che regolamentava il trattamento agevolato per il biodiesel nell'ambito del triennio 1998-2001.

La principale fra queste riguarda i dati contenuti nella tabella delle caratteristiche tecnico-fiscali che il prodotto in questione deve presentare per poter essere impiegato nell'uso di trazione e combustione. In relazione a tale tabella, allegata al decreto n.256, si fa presente che si è reso necessario variare le caratteristiche chimico - fisiche individuate per la concessione del beneficio fiscale.

Tali caratteristiche sono state ottenute dalle norme UNI 10946 e 10947 riguardanti le specifiche commerciali del biodiesel nei predetti impieghi di trazione e combustione emesse nel 2001 per tenere conto delle nuove esigenze tecnologiche del prodotto

Pertanto viene annullata la Tabella delle caratteristiche previste dal D.M. n. 219/98 che faceva riferimento alla precedente norma UNI 10635 superata dall'innovazione tecnologica. In particolare sono state eliminate le specifiche relative alla distillazione e al punto di infiammabilità e sono stati inseriti il contenuto percentuale di metanolo, il contenuto percentuale di estere metilico dell'acido linoleico ed il valore del numero di iodio in quanto più attinenti alle nuove esigenze tecnologiche del prodotto.

Inoltre per lo stesso motivo sono stati variati i metodi di analisi per determinare il contenuto di metil estere ed il contenuto di mono, di e trigliceridi nel prodotto.

Ulteriore novità è quella relativa alla possibilità per il gasolio miscelato con il 25% di biodiesel di essere utilizzato da utenti in rete. Tale possibilità dovrà essere esaminata dalla Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA) che valuterà il rispetto, da parte delle miscele in questione, delle norme tecniche emanate in proposito dallo stesso organo di controllo, autorizzandone l'impiego anche in distributori non collocati necessariamente extra rete.

Per quanto riguarda, invece, l'articolato, si può segnalare, in particolare, che:

- l'art.1 fornisce disposizioni di carattere generale, definendo la portata del programma triennale di agevolazione e prevedendo la necessità che gli impianti di produzione presentino le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della concessione;
- l'art.2 definisce gli impianti di produzione e le caratteristiche delle miscele. A questo proposito, si precisa che, nel caso si tratti di impianti esteri, l'obbligo del regime di deposito fiscale, relativamente al prodotto in questione per il quale non è prevista specifica aliquota di accisa, non può, ovviamente, essere previsto da una norma nazionale e, pertanto, si dispone che, in tali ipotesi, il codice di accisa, con relativa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, dovrà essere fornito solo se queste ultime prevedono l'obbligo dell'istituzione di un deposito fiscale;
- l'art.3 descrive la procedura per la partecipazione al programma triennale, fornendo notizie in merito ai dati da indicare nell'istanza di partecipazione e alle modalità di predisposizione della relazione a consuntivo da presentare entro il 30 luglio 2004;
- l'art.4 fornisce disposizioni in merito ai criteri da seguire per l'assegnazione delle quote.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis